

Anno 2015**Tabella 1 Elaborazione dei dati relativi agli accertamenti eseguiti dai soggetti competenti l'accertamento delle infrazioni, ai sensi dell'art.296, commi 2 e 9**

Combustibile	Tenore massimo di zolfo previsto dalla legge % (m/m)	Numero di accertamenti	Modalità di accertamento ⁽¹⁾	Valore minimo del tenore di zolfo % (m/m)	Valore massimo del tenore di zolfo % (m/m)	Valore medio del tenore di zolfo % (m/m)	Deviazione standard % (m/m)
Gasolio marino DMA	0,1	253	251D/2A	0,0003	0,3100	0,0528	0,0438
Gasolio marino DMX	0,1	35	35D	0,0001	0,0920	0,0355	0,0343
Gasolio marino ⁽³⁾	0,1	697	611D/86A	0,000013	0,7140	0,0544	0,0509
Olio diesel marino DMB	1,5	6	2D/4A	0,5600	3,4300	1,2600	0,0343
Altro combustibile marino ⁽²⁾	0,1	22	22D	0,0640	0,1000	0,0803	0,0126
Altro combustibile marino ⁽²⁾	1	34	34D	0,2300	1,000	0,8683	0,1742
Altro combustibile marino ⁽²⁾	3,5	295	267D/28A	1,060	3,9300	2,4740	0,6876

(1) A: Mediante campionamento e analisi; D: Mediante controllo sui documenti

(2) Combustibili per uso marittimo diversi da gasolio marino e olio diesel marino

(3) Dati forniti senza indicazione della qualità del combustibile

Tabella 2 – Riepilogo campioni risultanti non conformi alle specifiche e infrazioni accertate dai soggetti competenti l'accertamento delle infrazioni ai sensi dell'art. 296, commi 2 e 10

Soggetto	Combustibile	Tenore di zolfo accertato % (m/m)	Tenore massimo di zolfo previsto dalla legge % (m/m)	Riferimento di legge	
Compamare Venezia	Gasolio marino qualità DMA	0.12	0.10	art.295 comma 8 Dlgs 152/06 (Tenore di zolfo < 0.1% m/m all'ormeggio)	Sanzione 30.000 €
		0.47	0.10		Sanzione 30.000 €
		0.134	0.10		Sanzione 30.000 €
		0.12	0.10		Sanzione 30.000 €
		0.26	0.10		Sanzione 30.000 €
	Altro	2.8	1.5	art.295 comma 6 Dlgs 152/06 (Tenore di zolfo < 1.5% m/m in acque territoriali italiane per navi pax)	Sanzione 30.000 €
	Altro	2.63		art.295 comma 7 Dlgs 152/06 (Campione Marpol non sigillato)	Sanzione 5.000 €
Compamare Ravenna	Gasolio marino	0,714	0.10	art.296 comma 10 lett.c D.Lgs 152/06	ND

GRIGLIA METODOLOGICA PER LA STESURA DELLA RELAZIONE DELLA VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (VIR)

Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n.27 “Attuazione della Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche”

- **Amministrazione responsabile dell'adozione dell'atto:** Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- **Data di adozione:** 28 febbraio 2014; **data di entrata in vigore:** 30 marzo 2014.
- **Indicazione del referente dell'amministrazione:** Dott. Sergio Cristofanelli, coord. Div. II, Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento.

Aspetti Introduttivi

- a) Il decreto, informato al principio di precauzione in relazione a rischi che potrebbero sorgere nello Stato e nell'Unione in assenza delle misure introdotte, è stato impostato in modo da sottolineare aree di argomenti ben precise: imposizione della restrizione all'uso di determinate sostanze, meccanismo di aggiornamento continuo del catalogo delle sostanze vietate e delle correlate esenzioni, obblighi strumentali di rispetto in capo agli operatori economici, armonizzazione delle procedure di valutazione della conformità (al fine di garantire ai fabbricanti la certezza giuridica sugli elementi da presentare per dimostrare la conformità alle autorità competenti in tutta l'Unione), individuazione delle funzioni e competenze amministrative di vigilanza e sanzione.

In attuazione della delega contenuta nella legge di delegazione europea 6 agosto 2013 n. 96 (di cui all'art. 1, allegato B), il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 27 recepisce la direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 8 giugno 2011 “RoHS II” (che ha aggiornato e sostituito integralmente, mediante “rifusione”, la precedente direttiva 2002/95/CE, a suo tempo attuata nell'ordinamento interno con il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151), nonché le direttive 2012/50/UE e 2012/51/UE della Commissione del 10 ottobre 2012, di modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/UE relative alle applicazioni contenenti, rispettivamente, piombo e cadmio e, infine, la Direttiva 2014/1/UE della Commissione del 18 ottobre 2013 di modifica all'Allegato IV, sempre relativamente all'uso del piombo in particolari apparecchiature mediche. E' utile ricordare che l'acronimo “RoHS” significa “Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment”.

Tutte le sostanze pericolose, a livello europeo, sono disciplinate dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), nell'allegato XIV e XVII. Tuttavia, con tale allegati non si regola l'uso delle sostanze in articoli importati da paesi terzi extraeuropei. Ciò significa che

le imprese all'interno dell'UE sono soggette a normative più severe delle società esterne. Inoltre il regolamento REACH disciplina l'uso di sostanze contenute negli articoli, mentre RoHS regola l'uso di sostanze in materiali omogenei. Questo ha fornito disposizioni più severe relativamente al contenuto di una sostanza all'interno di una AEE contribuendo all'eliminazione graduale delle stesse all'interno dei prodotti.

La normativa ambientale comunitaria, recepita a livello nazionale dai vari stati della UE, quindi, vieta la commercializzazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) contenenti sostanze pericolose quali: Mercurio, Cadmio, Piombo, Cromo esavalente, Bifenili Polibromurati ed Eteri di difenile polibromurato in misura superiore allo 0,1% specificate nell'Allegato II. Le apparecchiature disciplinate dal presente decreto sono riportate nell'Allegato I.

Con l'Allegato III e l'Allegato IV del D.lgs 27/2014, vengono stabilite esenzioni alle restrizioni all'uso di tali sostanze pericolose in particolari applicazioni specifiche.

Tali esenzioni sono finalizzate ad una realistica adesione da parte del mondo imprenditoriale all'attuazione della norma, ovvero esse sono volte a rendere possibile un progressivo adeguamento della produzione, in conseguenza della necessaria fase di ricerca scientifica utile alla sostituzione delle sostanze stesse ad oggi impiegate nella fabbricazione delle AEE.

b) Dalla data di entrata in vigore della Direttiva 2011/65/UE l'Öko Institut, istituto di consulenza tecnica della Commissione, ha esaminato tuttavia numerose richieste di deroga alle restrizioni all'uso delle sostanze pericolose stabilite dalla norma, nello specifico:

- circa 49 richieste tra il 2012 ed il 2013
- circa 32 richieste tra il 2014 ad oggi.

Su tali richieste è stata svolta l'attività di consultazione con gli Stati membri, che le Amministrazioni coinvolte hanno svolto nell'ambito delle mansioni poste a loro in carico.

Successivamente alla valutazione dell'Öko Institut è seguita l'attività di redazione dei relativi atti delegati. In questi mesi la Commissione ha concentrato le proprie energie anche sulla verifica della Direttiva stessa che è ormai pienamente operativa.

La Commissione, nell'ultimo *Meeting of the expert' Group* del 1-2 settembre 2016 ha condiviso con gli esperti dei vari stati membri il file excell che costituisce un documento "dinamico" sullo stato di analisi, proroga e scadenza delle varie deroghe.

Nell'adattamento al progresso tecnico scientifico degli allegati della Direttiva 2011/65/UE, che deriva dall'attività sopra menzionata, sono scaturite nuove Direttive Delegate della Commissione Europea, di modifica degli Allegati della Direttiva RoHS II, recepite tramite il D. Lgs. 4 marzo 2014, n.27 e tramite i Decreti Ministeriali 25 luglio 2014 e 5 ottobre 2015: Direttive delegate 2014/69/UE, 2014/70/UE, 2014/71/UE, 2014/72/UE, 2014/73/UE, 2014/74/UE, 2014/75/UE, 2014/76/UE, 2015/573/UE, 2015/574/UE, 2015/863/UE.

Una ulteriore modifica della norma è stata apportata all'articolo 19, tramite il D.Lgs. 15 giugno 2016, n. 124. Le finalità di tale modifica verranno illustrate nella Sezione I.

Si segnala che il Ministero della salute, successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo in esame, nel clima di collaborazione instaurato tra le Istituzioni, ha

pubblicato sul proprio sito in data 6 giugno 2014, una nota illustrativa relativa alla categoria “dispositivi medici” investita dalle relative disposizioni del D. Lgs. 2014/27.

SEZIONE 1 - RAGGIUNGIMENTO FINALITÀ

Trattandosi di una direttiva allineata al cosiddetto New Legal Framework e, quindi, concernente l'immissione di prodotti sul mercato dell'Unione, l'efficacia dell'atto di recepimento nazionale è da valutare in stretta correlazione al testo comunitario, vista l'uniforme applicabilità della ROHS su tutto il territorio europeo senza creazione di ostacoli e/o barriere commerciali. L'individuazione di una non conformità nel prodotto comporterebbe infatti il mancato accesso di quest'ultimo ai mercati di ciascuno Stato membro, con conseguenti danni economici di estrema rilevanza.

L'obiettivo del raggiungimento di una coerenza legislativa a livello comunitario, pertanto è stato perseguito anche attraverso il puntuale recepimento di ogni Direttiva Delegata della Commissione Europea di modifica degli allegati della Direttiva madre 2011/65/UE, che modificano, adattandoli al progresso tecnico e scientifico, gli allegati II III e IV della direttiva 2011/65/UE, introducendo specifiche esenzioni al divieto di utilizzo del piombo e del mercurio in alcune apparecchiature elettriche ed elettroniche e che introducono nuove restrizioni all'uso per altre sostanze pericolose.

Infatti, in occasione del riesame periodico dell'elenco delle sostanze soggette a restrizione d'uso - nonché i valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei - di cui all'allegato II del decreto legislativo, alcune sostanze contenute nelle AEE - e quindi nelle loro parti riciclate e/o che diventano rifiuto e possono incidere negativamente sulla salute umana e sull'ambiente durante le operazioni di gestione dei rifiuti stessi - sono risultate essere pericolose, quali: il bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), il butilbenzilftalato (BBP), il dibutilftalato (DBP) e il diisobutilftalato (DIBP), pertanto sono state inserite tra quelle con restrizioni all'uso di cui all'articolo 4, comma 1 della Direttiva 2011/65/UE.

Per tale motivo l'allegato II del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 di recepimento della Direttiva 2011/65/UE - attraverso il recepimento della Direttiva delegata 2015/863/UE del 31 marzo 2015, è stato integrato con le nuove restrizione all'uso di queste sostanze. Parimenti, con il recepimento delle Direttive delegate 2014/69/UE, 2014/70/UE, 2014/71/UE, 2014/72/UE, 2014/73/UE, 2014/74/UE, 2014/75/UE, 2014/76/UE del 13 marzo 2014 e 2015/573/UE, 2015/574/UE del 30 gennaio 2015 si è provveduto all'aggiornamento - sulla base dell'adattamento al progresso tecnico e scientifico - degli allegati III e IV del D.Lgs. 4 marzo 2014, n.27.

Le Direttive Delegate UE 2016/1028 e 2016/1029 che modificano l'allegato IV della Direttiva 2011/65/UE per particolari esenzioni, dovranno essere adottate entro il 30 aprile 2017.

Un ulteriore perseguimento degli obiettivi descritti nella relazione AIR, è stato conseguito attraverso l'adozione del Decreto Legislativo 15 giugno 2016, n. 124 recante “Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante attuazione della direttiva

2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (16G00138) (GU n.161 del 12-7-2016).

Esso introduce modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.27, come menzionato alla lettera b). Tale modifica è volta ad estendere le funzioni di vigilanza anche al Ministero della salute, in quanto Autorità competente per l'attuazione del regolamento (CE) n.1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46.

L'obiettivo del miglioramento delle ulteriori norme precedentemente in vigore - nello specifico l'attuazione ed applicazione del D.Lgs. 25 luglio 20005, n.151 - è stato perseguito con l'abrogazione dell'art. 5 di detto decreto, che riferiva ad un elenco di categorie disciplinate dalle restrizioni meno significativo rispetto all'elenco in Allegati I al decreto oggetto della presente relazione, inoltre, all'art. 24 si è data ulteriore disciplina - in linea con la Direttiva Europea - dei termini di messa a disposizione sul mercato per alcune categorie di prodotti, per i quali le scadenze di commercializzazione potevano non essere facilmente individuabili con il precedente decreto legislativo.

L'Allegato III sostituisce integralmente l'allegato 5 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e tiene conto delle modifiche introdotte dal decreto 21 febbraio 2013 del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2013, con il quale sono state recepite le modifiche tecniche introdotte, con specifiche decisioni, dalla Commissione europea, successivamente all'adozione della direttiva 2002/95/CEE relativa alla restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature AEE. L'allegato tiene conto anche dell'esenzione introdotta dalla direttiva delegata 2014/14/UE della Commissione del 18 ottobre 2013 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa a un quantitativo di 3,5 mg di mercurio per lampada nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione < 30 W aventi una durata di vita di almeno 20 000 ore, pubblicata nella Gazzette ufficiale dell'Unione europea L4 del 9 gennaio 2014 (esenzione 1 g).

Per quanto rileva il miglioramento del rapporto costi - efficacia della disposizione in vigore, questi è stato perseguito attraverso il citato accordo tra i dicasteri Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), il Ministero dello sviluppo economico (MISE) ed il Ministero della Salute in relazione alla vigilanza del mercato. Le funzioni di vigilanza e controllo, nel D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 27 - nella versione originaria - erano attribuite congiuntamente al MATTM per le specifiche competenze sulla tutela dell'ambiente, ed al MISE per le sue attività già in itinere di vigilanza del mercato per quanto riguarda la valutazione della conformità dei prodotti immessi sul mercato, sia professionali che destinati al consumatore finale, ed alla verifica della documentazione tecnica degli stessi.

L'estensione delle funzioni di vigilanza anche al Ministero della salute previste dal successivo intervento normativo citato al punto b) degli "aspetti introduttivi", trova il suo fondamento nelle specifiche competenze di tale Dicastero in materia di vigilanza sui prodotti

chimici e le sostanze pericolose immessi sul mercato (REACH) che ha consentito di superare alcune criticità legate al precedente assetto normativo riconducibili alla necessità di:

- migliorare il rapporto costi-efficacia delle disposizioni in vigore; il nuovo decreto permette di ottimizzare la pianificazione e la gestione dei controlli relativi alle sostanze pericolose presenti nei prodotti RoHS e REACH ed evita di creare nuovi organismi per lo svolgimento di funzioni già attribuite;
- favorisce la coerenza con l'azione europea in materia di vigilanza sui prodotti immessi nel territorio della UE: il decreto legislativo si allinea con la prassi a livello comunitario di accorpate la vigilanza dei prodotti REACH e RoHS sotto un unico organismo;
- contribuisce al conformarsi alla legislazione in materia di contenimento della spesa pubblica e riduzione di organismi indipendenti.

Per tutti i motivi sopra esposti, ne consegue che l'azione di prevenzione e di tutela che la norma ha perseguito - fondando la propria azione a partire dalla produzione industriale, proseguendo l'azione sul mercato e raggiungendo, di fatto, il consumatore finale - ha portato a seguire il prodotto dal nascere al suo fine vita, sarà rifiuto (RAEE), acquisendo la possibilità e la convenienza economica di essere riciclato ed avrà, quindi, benefici diretti sulla salute dei lavoratori degli impianti della filiera stessa e sull'ambiente.

SEZIONE 2 – COSTI PRODOTTI

E' ragionevole affermare che i produttori di AEE rientranti nello scopo della ROHS (ROHS1 2002/95/CE e ROHS2 2011/65/UE) abbiano effettuato i necessari investimenti per la conformità dei propri prodotti in un periodo antecedente alla effettiva applicabilità della cosiddetta ROHS2 – 2011/65/UE anche per le categorie 8 e 9 (dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e controllo) così come modificate, appunto, nelle attuali 10 categorie della direttiva con le conseguenti finalità. Come evidenziato anche negli studi condotti dall'istituto di consulenza della Commissione Europea BioIS, la stima effettuabile per i costi di mantenimento della conformità è mediamente pari a circa lo 0,12% del fatturato.

Nello specifico tra i costi di mantenimento è possibile annoverare:

- spese personale dedicato con relativa formazione
- oneri amministrativi di raccolta documentazione
- mantenimento procedura di controllo qualità interna.

Differente considerazione va invece effettuata in vista dei futuri step previsti con l'ampliamento dello scopo al 2019, in merito al quale le aziende stanno già attivandosi per la messa in conformità dei prodotti.

Delle possibili stime di costo per queste tipologie di prodotto (UPS, casseforti, cavi, cucine a gas) si stima un impatto economico compreso tra l'1 e il 4% del fatturato, in linea con quanto indicato in precedenza dall'AIR e dalle valutazioni di impatto effettuate dalla Commissione Europea in sede di revisione della direttiva.

Ulteriori costi che è possibile menzionare sono quelli derivanti dalle analisi effettuate in risposta alle richieste dei clienti, seppur non previste dalla direttiva. Dette analisi rappresentano infatti voci di costo rilevanti, soprattutto per un settore a monte della filiera, quale la componentistica elettronica di base, attestabili su una media di 300.000-200.000€/anno.

Tra le possibili voci di costo, preventivabili per le aziende, è inoltre possibile considerare il mancato rinnovo di alcune esenzioni di cui agli Allegati III e IV della Direttiva, che in alcuni settori possono essere stimati nell'ordine dei 10 milioni €.

Non si rilevano effetti di aggravio nel funzionamento e nell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, in quanto dall'attuazione del presente decreto legislativo non sono derivati nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le attività previste per le pubbliche amministrazioni interessate erano tutte sostanzialmente previste dalla normativa già in vigore, ma sono state solo diversamente precisate, organizzate e svolte all'interno delle strutture esistenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In particolare, sulla base degli indicatori individuati nella Sezione I dell'AIR, le attività svolte hanno curato le richieste di chiarimenti, le consultazioni per le nuove richieste di esesemptions, le consultazioni con gli stakeholders.

Gli oneri per le specifiche misure connesse ai controlli da operare sul territorio, laddove necessari, sono stati comunque posti a carico delle imprese interessate (al riguardo vedasi in particolare l'articoli 19 e articolo 20 comma 6) del decreto legislativo.

SEZIONE 3 – EFFETTI PRODOTTI

E' d'obbligo precisare che in riferimento alla nuova direttiva RoHS 2011/65/UE, e relativo decreto di attuazione nazionale D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 27, le variazioni nel campo di applicazione intercorse negli ultimi due anni sono limitate alle categorie di seguito elencate, afferenti alle categorie 8 e 9, per le quali è stato definito un rientro graduale nella disciplina, ovvero:

- dispositivi medici dal 22 luglio 2014
- dispositivi medici di diagnosi in vitro dal 22 luglio 2016
- strumenti di monitoraggio e controllo dal 22 luglio 2014
- strumenti di monitoraggio e controllo industriali dal 22 luglio 2017

Pertanto i produttori delle apparecchiature sopra elencate, in particolare per le categorie con effettiva applicabilità della RoHS tra il 2014-2016, hanno sostenuto gli oneri di adeguamento, verifica e mantenimento conformità prima della pubblicazione del decreto nazionale. I costi di sostituzione delle sostanze soggette a restrizione hanno rappresentato indubbiamente la voce principale nell'elenco degli oneri derivanti dalla RoHS.

Attualmente, quindi, l'impatto della direttiva e del relativo recepimento è ancora limitato ai prodotti delle 10 categorie dell'Allegato I, nei limiti delle esenzioni previste, con costi di adeguamento in linea con quelli indicati nell'AIR.

L'impatto più consistente è invece previsto per le aziende i cui prodotti rientreranno nel campo di applicazione solamente con l'entrata in vigore della categoria 11 a partire dal 22 luglio 2019. Dette aziende si stanno attualmente preparando in vista della suddetta scadenza, operando le opportune valutazioni al proprio interno, riguardanti nello specifico:

- verifica dello stato dell'arte su tutti i componenti presenti ed utilizzati in azienda per accertarsi degli eventuali componenti non conformi;
- ricerca di alternative ai componenti non idonei;
- intervento su distinte e produzione in merito alla sostituzione dei componenti;
- integrazione delle procedure di acquisto inserendo, per tutti i componenti, i nuovi requisiti e certificazioni necessarie;
- modifica all'etichetta prodotto introducendo indirizzo e riferimenti produttore.

SEZIONE 4 – LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

Dal punto di vista della volontà di voler perseguire i nuovi dettami normativi da parte dei destinatari, un parametro di riferimento adottabile può essere considerato il numero di richieste di chiarimenti da parte degli operatori del settore che, volendo la certezza che i loro prodotti fossero in linea con quanto prescritto dal nuovo decreto legislativo alla sua entrata in vigore, hanno chiesto alle amministrazioni coinvolte (MISE e MATTM), chiarimenti sulla conformità dei prodotti e/o sulla tempistica dell'adeguamento alla norma previsto dai vari scaglioni di categorie coinvolte.

Dalla seconda metà dell'anno 2014, il tempo utile affinché il decreto impattasse sul mondo produttivo, per quanto lo stesso fosse già organizzato da tempo sull'entrata in vigore di questa norma a livello europeo, fino ad oggi sono arrivate circa alcune decine di richieste di chiarimenti, con una piccola impennata nel 2015, dovuta probabilmente all'aumento del numero di direttive delegate di modifica degli Allegati, il cui recepimento ha modificato le esenzioni di restrizioni all'uso di talune sostanze in alcune lavorazioni.

Per quanto riguarda l'aspetto relativo al controllo dell'osservanza della norma, occorre considerare che la maggior parte delle infrazioni a riguardo vengono commesse da articoli la cui produzione è extra UE e che vengono introdotti successivamente nel mercato europeo.

Dopo l'entrata in vigore del Regolamento 765/2008 CE, sul territorio nazionale è stato ulteriormente incrementata l'attività di vigilanza che, a seguito degli specifici dettami dell'art.18, ha visto coinvolte oltre alle amministrazioni statali anche le camere di commercio, l'Agenzia delle Dogane, la Guardia di Finanza, nonché organi ed enti eletti all'espletamento di esami di laboratorio.

Con il D.lgs 27/2014, tale attività – svolta congiuntamente da questi Enti - è stata prevista e disciplinata con l'art. 19 e l'art. 20. Per quanto riguarda le segnalazioni pervenute dal MISE - considerando che i dati relativi alla vigilanza sui prodotti, al momento, sono aggregati insieme ai dati riguardanti le Direttive 2006/42/CE, 2014/35/UE relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione, e quelli relativi alla Direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati

membri relative alla compatibilità elettromagnetica - la vigilanza effettuata ha appurato che su circa 700 casi esaminati, non ci sono state evidenze documentali di non conformità RoHS.

Per quanto riguarda i dati forniti dai controlli effettuati dalla Guardia di Finanza, essi hanno riguardato principalmente i sequestri di AEE per reati dovuti a contraffazione del prodotto, non conformità del marchio, mancata conformità agli standard di sicurezza comunitaria, certificazione che accompagna il prodotto non a norma.

I dati relativi alle ispezioni effettuate nel 2014-2016, risultanti dalle informazioni pervenute dalla Guardia di Finanza alla data di novembre 2016 sono riportati di seguito nella tabella 1 dell'Allegato 3.

Dalla lettura della tabella 1, si può notare che i dati aggregati delle ispezioni portate a termine dalla Guardia di Finanza, nel periodo di riferimento, non indicano la tipologia di infrazione che ha motivato il sequestro delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Da tali dati, pertanto, non risulta al momento possibile risalire al numero delle verifiche relative ai prodotti RoHS immessi sul mercato.

Dall'entrata a pieno regime dell'attività ispettiva posta a capo dell'organo di vigilanza istituito dal novello art. 19 sopra citato, entrato in vigore solo recentemente, il 27 luglio 2016, sarà possibile avere un reale riscontro dei dati effettivi inerenti le ispezioni relative l'atto normativo in esame.

In accordo con la GdF si sta operando nel predisporre una serie di descrizioni analitiche dei dati rilevanti ai fini della vigilanza RoHS tali da consentire alle forze dell'ordine di adeguare le proprie banche dati coadiuvando, in tal modo, una specifica rete di vigilanza sul territorio nazionale per le AEE contenenti sostanze pericolose immesse sul mercato.

Si segnala altresì, come evidenziato nel rapporto sulla vigilanza del mercato alla Commissione Europea da parte del Mise, che la vigilanza sui dispositivi medici è stata già da tempo ulteriormente rafforzata attraverso l'istituzione di un'anagrafe di riferimento costituita da una "Banca dati e Repertorio dei dispositivi medici" che permette la condivisione delle informazioni e dei dati disponibili sia dalle strutture sanitarie pubbliche che dalle aziende del settore.

SEZIONE 5 – CRITICITÀ

Non risultano esplicite criticità e/o lacune riferite all'atto normativo.

SEZIONE 6 – SINTESI DELLA VIR - CONCLUSIONI

A differenza delle precedenti direttive relative alle apparecchiature elettriche elettroniche (AEE) ed alle sostanze pericolose in esse contenute - ovvero la Direttiva 2002/95/CE e la Direttiva 2002/96/CE - nelle quali non venivano esplicitate esaurientemente le definizioni di

fabbricante, mandatario, importatore e distributore, né i loro obblighi, la Direttiva 2011/65/UE pone l'accento su tutta la catena produttiva.

Nel Capo II del presente decreto vengono rappresentate, con estrema cura, le responsabilità che devono essere assunte da ogni operatore economico al fine di garantire una corretta circolazione delle AEE all'interno del mercato dell'Unione Europea.

Questa corresponsabilità degli operatori del mercato, ha instaurato una concreta sinergia nell'operare ciascuno nel proprio ambito, al fine di perseguire uniformemente una corretta applicazione della norma. Dallo studio dell'evoluzione delle domande di esenzione presentate alla Commissione, dagli effetti della riduzione delle sostanze pericolose introdotte nella produzione delle AEE, dalla ricaduta che questo comporta in termini di possibilità di recupero e riciclo dei materiali, è lecito affermare che il concetto di prevenzione che ha ispirato la Direttiva Europea attuata dal decreto legislativo, e quindi, l'impatto della norma sia sul territorio nazionale, sia in termini di armonizzazione con la legislazione europea, stia innovando meccanismi positivi ad ampio spettro a beneficio dell'uomo e dell'ambiente.

Ciò che verrà maggiormente perseguita, nel futuro, sarà l'azione di vigilanza, con gli strumenti posti in essere sopra illustrati.

Nel biennio in esame non sono scaturiti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ALLEGATI:

- 1) Allegato 1 - Relazione AIR**
- 1) Allegato 2 - DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2016, n. 124**
- 2) Allegato 3 - Documento esplicativo del Ministero della Salute**
- 3) Allegato 4 - Tabelle**

Data

Firma


Allegato 1

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Titolo: Schema di Decreto Legislativo recante il recepimento della direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 8 giugno 2011 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle AAE

Amministrazione referente: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

Le criticità del precedente assetto normativo erano riconducibili alla necessità di:

- migliorare l'attuazione e l'applicazione del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;
- favorire la coerenza con la legislazione anche comunitaria vigente in materia di prodotti;
- migliorare il rapporto costi-efficacia delle disposizioni in vigore;
- rafforzare i benefici per l'ambiente.

A questi fini, l'intervento regolatorio che si propone aggiorna e sostituisce integralmente l'articolo 5 e l'allegato 5 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, di attuazione della direttiva (CEE) n. 2002/95 relativa alla restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature AEE nonché della decisione della Commissione Europea 2011/534/UE dell'8 settembre 2011 (che modifica adeguandolo al progresso tecnico e scientifico l'allegato della Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni di piombo e di cadmio).

Gli obiettivi da realizzare sono perseguibili anche attraverso l'attività ispettiva che verrà svolta dagli organismi preposti, anche se ad oggi tale attività è stata finalizzata principalmente ai controlli sulla conformità alle norme vigenti delle AEE immesse sul mercato e non anche sulla regolarità delle sostanze pericolose in esse contenute. Attraverso le informazioni pervenute dalla Guardia di Finanza - ad ottobre 2012, per lo stesso anno di riferimento - si è potuti risalire ai seguenti dati:

- valore in euro dei sequestri di materiale elettrico ed elettronico: 8.687.612;
- interventi effettuati dalla polizia ambientale nel 2012: 3.321;
- verbali redatti a seguito di ispezione: 4.135;
- violazioni riscontrate: 3.422.

B) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo

Gli obiettivi dell'intervento regolatorio in esame sono così compendiabili:

- rendere più chiaro il precedente assetto normativo e semplificarne il funzionamento;
- migliorare, a livello nazionale, l'attività di controllo dell'applicazione delle disposizioni in vigore;
- garantire l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico nonché la coerenza con altre normative comunitarie.

Le incertezze riguardanti la scarsa chiarezza sulle disposizioni e le definizioni oltre alle diversità di approccio degli Stati membri per quanto riguarda la conformità dei prodotti e le potenziali duplicazioni nelle procedure rispetto ad altre normative dell'UE sono, difatti, all'origine di costi amministrativi superflui.

La finalità ultima è l'eliminazione di alcune sostanze pericolose dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), così contribuendo alla tutela della salute umana e dell'ambiente; nei casi in cui ciò non fosse temporaneamente possibile, è prevista la concessione di deroghe.

I benefici attesi sono di carattere ambientale (riduzione delle quantità di sostanze pericolose rilasciate nell'ambiente dai dispositivi medici e dagli strumenti di monitoraggio e di controllo e minor numero di prodotti non conformi presenti sul mercato) ed economico (riduzione dell'onere amministrativo, assenza di procedure superflue e maggiore certezza giuridica).

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Gli indicatori del raggiungimento degli obiettivi prefissati saranno, pertanto:

- la progressiva riduzione delle deroghe ai divieti previsti nella direttiva;
- la diminuzione dei costi amministrativi (mercè, ad esempio, il monitoraggio della variazione della durata media dei procedimenti);
- la diminuzione del numero infrazioni rispetto al periodo precedente all'entrata in vigore del presente intervento regolatorio.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo

Destinatari dell'intervento regolatorio sono:

- i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e della salute;
- l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le funzioni di controllo alle frontiere;
- la Guardia di Finanza per le funzioni di controllo;
- le Camere di Commercio per le funzioni di controllo e irrogazione delle sanzioni;
- i «fabbricanti», ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un'AEE, oppure che la fa progettare o fabbricare e la commercializza apponendovi il proprio nome o marchio, unitamente agli altri «operatori economici» coinvolti nella catena produttiva e distributiva (il mandatario, l'importatore e il distributore);
- cittadini che beneficiano degli effetti positivi sulla salute;
- i lavoratori coinvolti nella gestione dello smaltimento dei R.A.E.E.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Data la natura non discrezionale dell'intervento regolatorio, non sono state avviate procedure di consultazione formale. In ogni caso, sono stati richiesti e considerati, ai fini della stesura dello schema di decreto, i contributi inviati dagli operatori del settore.

Particolarmente significativi sono i rilievi formulati da ANIE, Federazione Nazionale delle Industrie Elettrotecniche ed Elettroniche, aderente a Confindustria, la quale rappresenta e tutela gli interessi di circa 1200 aziende, ed annovera tra i propri soci le più importanti e rappresentative realtà industriali italiane nel settore dell'elettrotecnica e dell'elettronica. Le osservazioni di ANIE hanno riguardato essenzialmente il campo di applicazione del nuovo intervento regolatorio con riferimento alle nuove definizioni introdotte e, in

particolare, la definizione “*che dipendono*” riportata all’art. 3, comm1, lett. b). La locuzione «che dipendono», in relazione alle AEE, indica il fatto che le apparecchiature necessitano di correnti elettriche o di campi elettromagnetici per espletare almeno una delle funzioni previste. Pertanto, di fatto, verrebbero inclusi “anche prodotti, quali tosaerba a motore con accensione elettrica, scarpe, armadi e zaini con all’interno luci o altri dispositivi elettronici, che in precedenza non erano considerati AEE ai fini della RoHS.

Tale considerazione - così come le altre osservazioni pervenute dagli altri operatori del settore - è stata valutata in sede di stesura dell’intervento regolatorio, ma non è stato possibile modificare la definizione riportata nel testo ufficiale della direttiva al fine di non incorrere in procedura di infrazione nei confronti della Comunità europea, così come precisato dalla Commissione (durante il TAC che si è svolto a Bruxelles il 26/10/2012) perché tale eventualità non è ammessa dal Parlamento Europeo.

SEZIONE 3 - VALUTAZIONE DELL’OPZIONE DI NON INTERVENTO (“Opzione zero”)

L’opzione di non intervento non è percorribile; ciò, non sono in considerazione dell’obbligo per gli Stati membri di recepire nel diritto interno le norme comunitarie (la mancata trasposizione ha già comportato l’avvio di una procedura d’infrazione da parte della Commissione europea giunta allo stadio di parere motivato), ma soprattutto in quanto lascerebbe del tutto immutate le criticità descritte alla lettera a) della Sezione I del presente documento.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Non sono state valutate, anche con riguardo ai rilievi formulati dagli operatori (indicati nella Sezione 2 del presente documento), opzioni alternative; ciò in quanto sia i contenuti dell’intervento regolatorio che si propone, sia la forma di decreto legislativo devono ritenersi vincolati alla stregua, rispettivamente, del testo della direttiva europea e della legge di delegazione europea 6 agosto 2013 n. 96 (di cui all’art. 1, allegato B).

Le fattispecie sanzionatorie introdotte (rispetto alle quali soltanto sussistevano margini di discrezionalità per gli Stati Membri) sono di carattere amministrativo e sono state dimensionate, quanto alla loro portata affittiva, a quelle già contemplate dall’ordinamento in relazione a fattispecie di consimile gravità.

Comunque, l’intervento di regolazione non introduce livelli di regolamentazione superiori a quelli minimi richiesti dalla direttiva comunitaria.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONI DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL’IMPATTO SULLE PMI

A) Svantaggi e vantaggi dell’opzione prescelta

L’esame dei costi e dei benefici delle opzioni prese in considerazione è contenuto nel documento della Commissione SEC(2008) 2931 che accompagna la sopra citata proposta di Direttiva, il quale ha fornito i seguenti risultati.

L’esperienza in materia dei costi effettivi generati dalla messa in conformità per l’industria è scarsa; per i prodotti attualmente oggetto della direttiva si calcola che i costi sarebbero compresi fra l’1% e il 4% del fatturato. Secondo indagini più recenti il costo medio complessivo connesso alla direttiva in questione

rappresenta l'1,9% del fatturato (tenendo conto dei costi sostenuti in passato e di quelli futuri una tantum). Nel caso dei dispositivi medici e degli strumenti di controllo e monitoraggio, alcuni dei quali sono prodotti in quantità limitate o sono utilizzati per applicazioni critiche e quindi prevedono requisiti supplementari di sperimentazione e affidabilità, il costo annuale approssimativo della conformità è stimato a 400 - 1 600 milioni di euro; il costo della conformità all'intervento regolatorio in questione per determinati prodotti complessi potrebbe ammontare anche al 7-10% (prodotto nuovo) o all'1-10% (modifica di un prodotto esistente) del fatturato. Questi costi sono in larga misura imputabili ai lunghi cicli di sviluppo, sperimentazione e collaudo dei prodotti più complessi. Pertanto per i prodotti di questo tipo è stata proposta un'introduzione progressiva che permetta di realizzare la messa in conformità nel quadro delle risorse esistenti e dei cicli di sviluppo del prodotto.

È probabile che i benefici per l'ambiente saranno significativi: nei dispositivi medici e strumenti di controllo e monitoraggio sono utilizzate diverse tonnellate di metalli pesanti vietati dalla direttiva (oltre 1 400 tonnellate di piombo, circa 2,2 tonnellate di cadmio), che rappresentano lo 0,2-0,3% del peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In caso di gestione incorretta dei rifiuti queste sostanze possono essere immesse nell'ambiente (solo il 49,7% dei rifiuti di dispositivi medici e il 65,2% dei rifiuti di strumenti di controllo e monitoraggio è raccolto separatamente). A medio e lungo termine queste sostanze saranno eliminate dai prodotti e dai relativi rifiuti per effetto delle restrizioni previste dal presente intervento regolatorio; un'ulteriore analisi mostra che anche prevedendo tassi di riciclo molto più elevati possono essere conseguiti benefici per l'ambiente se queste categorie di apparecchiature sono incluse nell'ambito di applicazione dell'intervento regolatorio.

Gli attuali controlli degli Stati membri hanno dimostrato che la percentuale delle apparecchiature elettriche ed elettroniche controllate che non risultano pienamente conformi può essere anche del 44%. Tenendo conto di questo fatto, grazie a meccanismi efficaci di sorveglianza del mercato a livello nazionale e alla cooperazione rafforzata fra le autorità degli Stati membri responsabili della rimozione dei prodotti non conformi, i benefici per l'ambiente derivanti dalla direttiva dovrebbero aumentare in misura considerevole e il numero di prodotti non conformi presenti sul mercato dovrebbe essere ridotto al minimo.

Non risultano, pertanto, svantaggi dall'opzione prescelta.

Al contrario l'intervento normativo si propone di fornire strumenti efficaci a vantaggio della tutela dell'ambiente e della salute della popolazione. Imponendo una restrizione dell'uso di tali sostanze pericolose aumenteranno probabilmente le possibilità e la convenienza economica del riciclaggio di RAEE e diminuirà l'impatto negativo sulla salute dei lavoratori degli impianti di riciclaggio.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

L'intervento regolatorio non introduce livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dalla direttiva europea e non determina effetti negativi sulle PMI, considerata, anche per quest'ultime, la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche con materie sicure o più sicure. L'intervento regolatorio prevede, infatti, deroghe alla restrizione dell'uso di sostanze pericolose dilazionate nel tempo (fino al 2019) che consentiranno alle PMI di adeguarsi gradualmente agli obblighi imposti dall'intervento regolatorio stesso e, comunque, solo allorquando, a seguito dell'attività di ricerca, saranno disponibili sostanze sicure alternative.

C) Indicazione e stima degli obblighi informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese

Va preliminarmente rimarcato che, con l'introduzione di requisiti armonizzati riguardanti il campo di applicazione, le definizioni, la valutazione della conformità del prodotto e la sorveglianza del mercato,

coerenti con altri requisiti giuridici dell'UE in materia di prodotti, la certezza giuridica aumenterà e quindi gli oneri amministrativi diminuiranno.

Ciò detto, nel Titolo II dell'intervento regolatorio vengono rappresentate le responsabilità che devono essere assunte da ogni operatore economico al fine di garantire una corretta circolazione delle AEE all'interno del mercato dell'Unione Europea. Tali responsabilità investono non solo la sfera della produzione, importazione e distribuzione dei prodotti dal punto di vista dell'adeguatezza del prodotto stesso e della relativa documentazione di accompagnamento, ma impegnano tutti gli operatori coinvolti nel processo fino alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione, al controllo della conformità dei prodotti intervenendo con eventuali misure correttive e/o segnalazioni all'Autorità di Vigilanza.

Nel dettaglio, sono previsti i seguenti obblighi di comunicazione all'autorità di vigilanza, la cui violazione è sanzionata nelle forme di cui all'art. 21:

- gli operatori economici notificano, su richiesta, all'autorità di vigilanza del mercato per un periodo di dieci anni dall'immissione sul mercato dell'AEE: qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un'AEE; qualsiasi operatore economico a cui abbiano fornito un'AEE (art. 12);
 - il mandatario a seguito di una richiesta motivata dell'autorità nazionale di vigilanza, è tenuto a fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un'AEE con il decreto (art. 8 comma 3, lett. b);
 - gli importatori che ritengono o abbiano motivo di credere che un'AEE che hanno sul mercato non sia conforme all'articolo 4, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale AEE, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi e ne informano immediatamente l'autorità di vigilanza del mercato, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata (9, comma 6);
 - l'importatore che ritenga o abbia motivo di credere che un'AEE non sia conforme all'articolo 4 non immette l'AEE sul mercato fino a quando non sia stata resa conforme e ne informa il fabbricante e l'autorità di vigilanza del mercato (9, comma 3).
- Analoghi obblighi informativi sono previsti a carico dei distributori ai sensi dell'art. 10 (commi, 2, 3, 4).

Gli obblighi informativi appena citati sono proporzionali in relazione alla tutela dell'interesse pubblico tutelato, alla platea delle imprese obbligate e alle modalità di adempimento; essi, inoltre, non presentano sovrapposizioni o duplicazioni con adempimenti imposti da altri soggetti pubblici.

Da ultimo, sempre con riguardo agli oneri amministrativi occorre considerare che, ai sensi dell'art. 7, i fabbricanti:

- predispongono la documentazione tecnica necessaria (di cui all'articolo 14);
- redigono una dichiarazione UE di conformità (di cui all'art. 13);
- conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione dell'AEE sul mercato (analoghi oneri sono previsti per gli importatori dall'art. 9).

Dopo l'individuazione degli oneri amministrativi di seguito si procede alla quantificazione dei relativi costi ai fini ai sensi dell'allegato A al DPCM 25 gennaio 2013.

1. ATTIVITÀ STANDARD DA QUANTIFICARE